



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/9 DEL 11.09.2018

Oggetto: **Trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi. Proponente: Recuperi Generali Mediterranei R.G.M. S.r.l. - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 101576 del 2018, riferisce che la Società Recuperi Generali Mediterranei (RGM) Srl ha presentato a settembre 2017 l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi", ascrivibile alle categorie di cui al Punto 7, lettera zb) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i."

La Società proponente svolge allo stato attuale operazioni di messa in riserva R13, autorizzate in regime di procedura semplificata, di rifiuti non pericolosi, prevalentemente plastica, carta/cartone, legno, vetro, ferro, metalli non ferrosi.

L'intervento proposto consiste nell'ampliamento del centro attualmente gestito dalla Società RGM, situato nella zona per gli insediamenti produttivi del Comune di Muros, in località Campomela, con l'inserimento di nuove attività di recupero di rifiuti (operazioni R3, R4 e R5 con una capacità giornaliera sino a circa 40 t/d); in particolare, è prevista la modifica nella distribuzione degli spazi con l'ampliamento delle aree di stoccaggio, la realizzazione di una linea per la selezione manuale da dedicare prevalentemente alla separazione delle varie tipologie di rifiuti plastici oltre che delle frazioni metalliche e, infine, l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti da sottoporre a recupero, tra le quali RAEE non pericolosi (codici CER 16.02.14, 16.02.16, 20.01.36), mantenendo inalterata la quantità totale di rifiuti da recuperare attualmente autorizzata pari a circa 60.000 t/anno.

L'Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni ambientali (SVA), posto che il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia-Tempio, con nota n. 38229 del 6.10.2017, ha comunicato che "le aree oggetto dell'intervento non risultano assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.", considerato che la documentazione depositata (comprensiva delle integrazioni inerenti ai quantitativi giornalieri di trattamento per singola operazione, depositate dalla Società proponente ad agosto 2018) risulta



sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione previste nella documentazione di progetto e nello studio preliminare ambientale oltre alle prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. nella successiva fase autorizzativa per le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intende gestire nel centro dovranno essere puntualmente individuate le adeguate operazioni di recupero, nonché indicate su idonea planimetria, per ogni tipologia, le aree di messa in riserva, trattamento, deposito materiali e stoccaggio rifiuti ottenuti dopo il trattamento;
2. con riferimento ai RAEE non pericolosi che si intende gestire nel centro (codici CER 160214, 160216, 200136), potranno essere effettuate su tale tipologia, oltre alla messa in riserva R13, solo operazioni di smontaggio manuale e separazione delle componenti recuperabili (R12) preparatorie alle successive fasi di recupero da effettuarsi in altri impianti autorizzati; le modalità di gestione dovranno essere in ogni caso conformi al D.Lgs. 14.3.2014, n. 49 e in particolare:
 - 2.1 la raccolta dei RAEE dovrà essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
 - 2.2 le apparecchiature non dovranno subire danneggiamenti che possano compromettere le successive operazioni di recupero;
 - 2.3 all'ingresso dell'impianto dovrà essere presente un rilevatore portatile di radioattività che consenta di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
 - 2.4 le operazioni di scarico, cernita e messa in riserva dovranno avvenire su superficie impermeabile e resistente;
 - 2.5 nell'area di stoccaggio dovrà essere evitato l'accatastamento alla rinfusa, ma al contrario i RAEE dovranno essere disposti ed impilati con ordine, ponendo attenzione alla stabilità degli stessi;
 - 2.6 le aree di conferimento e stoccaggio dovranno essere tutte al coperto;
3. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 ed, in particolare, con riferimento alle aree dove sono



- presenti i cumuli scoperti di rifiuti, alle disposizioni di cui all'art. 22 comma 5);
4. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62 /9 del 14.11.2008;
 5. dovrà essere realizzata una barriera verde lungo il perimetro delle aree di pertinenza dell'impianto attraverso la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone sempreverdi coerenti con il contesto vegetazionale locale;
 6. dovrà essere programmata una quotidiana pulizia delle aree di transito con la rimozione dei materiali eventualmente ivi dispersi e la reimmissione degli stessi nel ciclo di recupero o il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Trattamento di rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi", in Comune di Muros, proposto dalla RGM S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Muros (SS), la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Sassari e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/9
DEL 11.09.2018

web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del
proponente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru